

Patto di Parigi di rinuncia alla Guerra (Briand-Kellogg)

Concluso a Parigi il 27 agosto 1928 ed entrato in vigore il 24 luglio 1929

Introduzione

Il Patto di Parigi, o Patto Briand-Kellogg, si proponeva di eliminare la guerra come strumento di politica internazionale. Tra i 63 Stati che fino al 1939 depositarono le ratifiche a Washington il Patto fu di controversa interpretazione e non fu mai realmente applicato.

Con la speranza di vincolare gli Stati Uniti d'America ad un rete di protezione internazionale contro possibili volontà belliciste della Germania, il Ministro degli Esteri francese, Aristide Briand (che nel 1930 caldeggiò l'idea di un'Europa Unita federale) propose nella primavera del 1927 un patto bilaterale di non aggressione al Segretario di Stato americano, Frank Kellogg, che ne propose la conversione in un accordo generale multilaterale. Con ciò Kellogg voleva approfittare dell'occasione per proporre anche a Germania, Italia, Giappone e Gran Bretagna di sedere allo stesso tavolo, per affrontare una questione che aveva certamente una portata ben più ampia del solo contesto franco-americano.

Si giunse così alla stesura di un testo aperto all'adesione incondizionata di tutti gli altri Paesi del mondo. La guerra, che era stata considerata fino a quel momento una prerogativa essenziale del principio di sovranità degli Stati, veniva ad essere privata proprio di questa sua caratteristica, e perciò della sua liceità. Per la prima volta, gli Stati rinunciarono a far valere i loro interessi e cedettero il privilegio che era stato loro riconosciuto *ab immemorabili*.

Una delle caratteristiche principali del Patto Briand-Kellogg è l'assoluta mancanza di sanzioni che condannino la violazione dei suoi articoli. Vi si fa riferimento soltanto nel Preambolo, laddove si afferma che "tutti i Paesi firmatari che cercheranno di sviluppare gli interessi nazionali, facendo ricorso alla guerra, saranno privati dei benefici del presente trattato". Ciò implicava la perdita di ogni immunità e l'esposizione dello Stato ad ogni possibile rivalsa posta in atto dagli altri Paesi.

In modo particolare, rimaneva da regolamentare il diritto di adottare misure, in qualche modo affini alla guerra, come la rappresaglia armata, ciò che il Patto Briand-Kellogg non aveva considerato.

Gli Stati firmatari, pertanto, si riservarono il diritto incondizionato di ricorrere alla legittima difesa. Le situazioni che non ricadevano nell'ambito di applicazione del Patto, infatti, e dunque erano in ogni caso autorizzate erano le seguenti:

- 1) la guerra nei confronti degli Stati non contraenti;
- 2) l'esercizio della legittima difesa.

Gli Stati furono assolutamente concordi con quanto espresso proprio dal segretario americano Kellogg, nel 1928. Intervenendo all'American Society of International Law, Kellogg giustificò la mancanza di un riferimento espresso alla legittima difesa nel suo progetto, sulla base del riconoscimento implicito della stessa.

Il Tribunale di Norimberga, instaurato dopo la Seconda guerra mondiale per giudicare i crimini nazisti faceva riferimento proprio al presente Patto per poter giustificare la propria giurisdizione. L'articolo 6 dell'Accordo di Londra, istitutivo del Tribunale di Norimberga, definì crimine contro la pace: "*planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurance, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing*". Il Tribunale sulla base di quanto espresso in questo articolo, considerando che la Germania era tra gli Stati che avevano ratificato il Patto di Parigi, valutò il ricorso tedesco alla guerra come un crimine internazionale.

Il Tribunale sentenziò che gli Stati (tra cui la Germania), ratificando l'accordo di Parigi, avevano incondizionatamente condannato il ricorso alla forza come strumento politico e vi avevano espressamente rinunciato. Dopo la firma del Patto, ogni Stato che avesse fatto ricorso alla guerra, avrebbe violato il Patto stesso e commesso un crimine.

Trattato di rinuncia alla guerra

Il presidente del Reich germanico, il presidente degli Stati Uniti d'America, Sua Maestà il re dei Belgi, il presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il re di Gran Bretagna e Irlanda e dei territori britannici di là dai mari, imperatore delle Indie, Sua Maestà il re d'Italia, Sua Maestà l'imperatore del Giappone, il presidente della Repubblica Polacca, il presidente della Repubblica Cecoslovacca,

profondamente compresi del dovere solenne che loro incombe di promuovere il benessere dell'umanità;

persuasi che è venuto il momento di compiere un atto di aperta rinuncia alla guerra in quanto strumento di politica nazionale, affinché possano essere perpetuate le relazioni pacifiche ed amichevoli esistenti presentemente tra i loro popoli;

convinti che tutti i mutamenti nelle loro relazioni vicendevoli debbano essere cercati solo con procedimenti pacifici ed essere attuati nell'ordine e nella pace e che ogni potenza firmataria che cercasse d'ora innanzi di sviluppare i propri interessi nazionali ricorrendo alla guerra dovrà essere privata del beneficio del presente trattato;

sperando che, incoraggiate dal loro esempio, tutte le altre nazioni del mondo si assoceranno a questi sforzi umanitari e, accedendo al presente trattato fin dalla sua entrata in vigore, metteranno i loro popoli in grado di profittare dei benefici delle sue disposizioni, riunendo così le nazioni civili del mondo in una rinuncia comune alla guerra come strumento della loro politica nazionale;

hanno risolto di concludere un trattato e designato a questo scopo i loro plenipotenziari rispettivi, cioè:

Presidente del Reich Tedesco:
Dr. *Gustav Stresemann*, Ministro degli Esteri;

Presidente degli Stati Uniti d'America:
Frank B. Kellogg, Secretary of State;

Sua Maestà Re del Belgio:
Mr. *Paul Hymans*, Ministro degli Esteri;

Presidente della Repubblica Francese:
Mr. *Aristide Briand*, Ministro degli Esteri;

Sua maestà il Re d'Inghilterra, d'Irlanda e dei domini inglese d'oltremare,
Imperatore d'India:
Lord *Cushendun*, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli
Affari Esteri;

Dominio Canadese:
William Lyon Mackenzie King, Primo Ministro e Ministro degli Esteri;

Commonwealth d'Australia:
Alexander John McLachlan, Membro del Consiglio Esecutivo Federale;

Dominio Neozelandese:
Sir *Christopher James Parr*, Alto Commissario per la Nuova Zelanda nel Regno
Unito;

L'Unione Sudafricana:
The Honourable *Jacobus Stephanus Smit*, Alto Commissario dell'Unione Sudafricana
nel Regno Unito;

Stato libero d'Irlanda:
Mr. *William Thomas Cosgrave*, Presidente del Consiglio Esecutivo;

India:
Lord *Cushendun*, Cancelliere del Ducato di Lancaster, Segretario di Stato per gli
Affari Esteri;

Sua Maestà Re d'Italia:
Count *Gaetano Manzoni*, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario a Parigi;

Imperatore del Giappone:
Count *Uchida*, Cancelliere;

Presidente della Repubblica Polacca:
Mr. *A. Zaleski*, Ministro degli Esteri;

Presidente della Repubblica Cecoslovacca:
Dr. *Eduard Benes*, Ministro degli Esteri;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita
forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le alte parti contraenti dichiarano solennemente in nome dei loro popoli rispettivi di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunciare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche.

Articolo II

Le alte parti contraenti riconoscono che il regolamento o la risoluzione di tutte le divergenze o conflitti di qualunque natura o di qualunque origine possano essere, che avessero a nascere tra di loro, non dovrà mai essere cercato se non con mezzi pacifici.

Articolo III

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti designate nel preambolo, conformemente alle esigenze delle loro costituzioni rispettive, e comincerà ad avere effetto non appena tutti gli strumenti di ratificazione saranno stati depositati a Washington.


Una volta in vigore, così com'è previsto nel capoverso precedente, il presente trattato resterà aperto durante tutto il tempo necessario per l'accessione di tutte le altre potenze del mondo. Ogni strumento attestante l'accessione d'una potenza sarà depositato a Washington e il trattato, immediatamente dopo questo deposito, entrerà in vigore tra la potenza accedente e le altre potenze contraenti.

Spetterà al governo degli Stati Uniti fornire a ciascun governo designato nel preambolo e ad ogni governo che accederà successivamente al presente trattato, una copia certificata conforme di esso trattato e di ciascuno degli strumenti di ratificazione o d'accessione. Spetterà pure al governo degli Stati Uniti notificare telegraficamente ai detti governi ogni strumento di ratificazione o d'accessione, immediatamente dopo il deposito.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato steso in lingua francese e in inglese, i due testi avendo lo stesso valore, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il ventisette agosto millenovecentotototto.

(Seguono le firme)



Internet Service

<http://www.internetsv.info>